

DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021

637/2021/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2022, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a *bis* riunione del 30 dicembre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il testo della Legge di bilancio 2022, come risulta dall’Atto AC 3424 approvato dalla Camera dei Deputati in data 30 dicembre 2021 in seconda lettura conforme a

quello approvato dal Senato della Repubblica, attualmente in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: AC 3424 approvato), e in particolare l'articolo 1, comma 507;

- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 giugno 2020, 241/2020/R/gas (di seguito: TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 230/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2020, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 30 settembre 2021, protocollo Autorità 36184 della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: nota 30 settembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;

- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall'1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;

- b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
- c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
 - al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 230/2021/R/gas l'Autorità ha approvato, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas ciò comportando, di conseguenza, la modifica dei valori degli elementi QT_{PSV} e QT_t , rispettivamente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e dei costi di trasporto dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto;
- con nota 30 settembre 2021 la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i valori dell'elemento QT_t , al netto delle componenti aggiuntive CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8.3 del TIVG;
- a partire dal 1 gennaio 2022:
 - la componente aggiuntiva CRV^{ST} , ai sensi della deliberazione 278/2021/R/com, assume valore pari a 0,010000 euro/Smc;
 - il valore delle rimanenti componenti aggiuntive risulta invariato rispetto al trimestre precedente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha previsto:

- a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:
 - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, *FDD*, di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
- b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento *UG_{3UI}* della componente *UG₃* della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente *UG₃*);
 - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento *UG_{3FT}* della componente *UG₃*, e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto *UG_{3T}*, di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG;
 - c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento *UG_{3INT}* della componente *UG₃*;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel corso dell'ultimo trimestre del 2021 lo scenario fortemente rialzista già registrato nei mesi precedenti si è ulteriormente aggravato;
- per far fronte a tale situazione, il Governo ha inserito nel testo dell'AC 3424 approvato una nuova manovra, al fine di mitigare, per quanto possibile, gli impatti di questa nuova congiuntura;
- in particolare, l'articolo 1, comma 507 dell'AC 3424 approvato prevede che *“Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a*

concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022”;

- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2022 dovrebbe avvenire il 31 dicembre; ciò comporta che l’attuazione di tale legge da parte dell’Autorità – in particolare per le disposizioni previste dall’AC 3424 approvato (articolo 1, comma 507), laddove confermate – dovrebbe avvenire solo dopo l’entrata in vigore della medesima legge, con la conseguenza che (anche in ragione dei tempi necessari per gli operatori per poter provvedere all’adempimento alle disposizioni dell’Autorità) gli effetti di tutela della generalità della clientela finale, si produrrebbero con ritardo rispetto alle esigenze sottese alle citate disposizioni di legge.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell’elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022;
- con riferimento all’elemento QT_{PSV} , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella 12 del TIVG;
- con riferimento alla componente QT_t , di cui all’articolo 8, del TIVG, pubblicare il valore del suddetto elemento comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 5 del TIVG;
- ai fini di mitigare gli impatti dell’attuale congiuntura e della forte crescita dei prezzi del gas naturale e, di conseguenza, sulla spesa complessiva per la fornitura di gas naturale per gli utenti finali, tenuto conto delle disposizioni presenti nell’AC 3424 approvato, mantenere azzerati, anche per il prossimo trimestre, i valori delle aliquote rispettivamente della componente UG_3 e della componente UG_{3T} .

RITENUTO, INFINE, CHE:

- al fine di assicurare agli operatori un tempo minimo per mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo delle disposizioni di cui all’AC 3424 approvato – articolo 1, comma 507), sia necessario e urgente adottare il medesimo provvedimento prima dell’effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2022;
- sia pertanto necessario subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2022 con il medesimo contenuto di quello risultante dall’AC 3424 approvato (articolo 1, comma 507); conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difforme, l’Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 Con decorrenza 1 gennaio 2022, le Tabelle n. 5 e n. 12 del TIVG sono sostituite con le seguenti:

Tabella n. 5 Elemento QT_t

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dall'1 gennaio 2022</i>	1,626949

Tabella n. 12 Elemento QT_{PSV}

<i>dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014</i>	<i>dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015</i>	<i>dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016</i>
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,127751	0,142812	0,150291	0,150274
<i>dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017</i>	<i>dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</i>	<i>dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019</i>	<i>dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020</i>
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,153201	0,141525	0,147144	0,112516
<i>dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021</i>	<i>dall'1 gennaio 2022</i>		
euro/GJ	euro/GJ		
0,120927	0,125395		

Articolo 3

Disposizioni in tema di componenti UG₃ e UG_{3T}

- 3.1 A decorrere dall'1 gennaio 2022 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG₃, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas.
- 3.2 A decorrere dall'1 gennaio 2022 continua a trovare applicazione il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T}, di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, indicato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 4.2 Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, della Legge di bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione della Legge di bilancio 2022, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l'Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

30 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini